

	Input dati Ciclo integrato RU	Ambito tariffario di Codivilla		
		Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	G	75.719		75.719
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	G	-	-	-
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	G	-	-	-
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	G	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TV}	G	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	G	-	-	-
Fattore di Sharing b	E	0,6		
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	E	-	-	-
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI AR_{CONAI}	G	-	-	-
Fattore di Sharing b(1+ω)	E	0,84		
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing b(1+ω)AR_{CONAI}	E	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC_{TV}	E-G	-	691	691
Coefficiente di gradualità (1+γ)	E	0,1	0,1	
Numero di rate r	E	1	1	
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta (1+γ)RC_{TV}/r	E	-	69	69
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G	-	7.906	7.906
ΣTV_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C	75.719	7.975	83.694
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	G	-	9.671	9.671
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	G	-	10.241	10.241
Costi generali di gestione CGG	G	18.109	-	18.109
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	G	-	3.928	3.928
Altri costi CO_{AL}	G	-	-	-
Costi comuni CC	C	18.109	6.313	24.422
Ammortamenti Amm	G	-	-	-
Accantonamenti Acc	G	-	-	-
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	-	-	-
- di cui per crediti	G	-	-	-
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	G	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	G	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	G	-	-	-
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{LIC}	G	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	C	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TF}	G	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{TF}	E-G	-	684	684
Coefficiente di gradualità (1+γ)	C	0	0	-
Numero di rate r	C	1	1	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta (1+γ)RC_{TF}/r	E	-	68	68
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G	-	1.590	1.590
ΣTF_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	C	18.109	17.642	35.751
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RII	E	-	-	-
ΣT_a = ΣTV_a + ΣTF_a	C	93.828	25.618	119.446
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E	-	121	121
Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RII, 238/2020/R/RII e 493/2020/R/RII				
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR COV^{EXP}_{TV 2021}	E			-
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR COS^{EXP}_{TV 2021}	E			-
Numero di rate r'	E			
Rata annuale RCND _{TV} RCND_{TV}/r'	E			
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E		4.687	
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E		1	
Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU_{TV}	E		4.687	
Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E		4.687	4.687
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+γ₂₀₂₀)RC_{TV,2020}/r₂₀₂₀ (se r ₂₀₂₀ > 1)	E			-
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r₂₀₂₀ (da PEF 2020)	E			
ΣTV_b totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RII, 238/2020/R/RII e 493/2020/R/RII)	C	75.719	17.349	88.381
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR COV^{EXP}_{TF 2021}	E			-
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	-	5.049	
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	C	-	1	-
Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU_{TF}	E	-	5.049	
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	-	5.049	5.049
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+γ₂₀₂₀)RC_{TF,2020}/r₂₀₂₀ (se r ₂₀₂₀ > 1)	E	-		-
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r₂₀₂₀ (da PEF 2020)	C	-	-	-
ΣTF_b totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse (ex deliberazioni 443/2019/R/RII, 238/2020/R/RII e 493/2020/R/RII)	C	18.109	7.545	30.703
ΣT_b = ΣTV_b + ΣTF_b (ex deliberazioni 443/2019/R/RII, 238/2020/R/RII e 493/2020/R/RII)	C	93.828	24.894	119.084
Grandezze fisico-tecniche				
raccolta differenziata %	G			76%
q ₀₋₂ kg	G			555.540
costo unitario effettivo - Cuff €cent/kg	G			21,44
fabbisogno standard €cent/kg	E			
costo medio settore €cent/kg	E			20,97
Coefficiente di gradualità				
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ₁	E	-0,45	-0,45	
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ₂	E	-0,3	-0,3	
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio γ₃	E	-0,15	-0,15	
Totale γ	C	-0,9	-0,9	0
Coefficiente di gradualità (1+γ)	C	0,1	0,1	1
Verifica del limite di crescita				
fpl _a	MTR			1,7%
coefficiente di recupero di produttività X_a	E			0,10%

coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_g	E			
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_g	E			
coeff. per l'emergenza COVID-19 $C19_{2021}$	E			
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ	C			1,6%
$(1+\rho)$	C			1,016
$\sum TV_{0-1}$	C			119.084
$\sum TF_{0-1}$	E			84.007
$\sum T_{0-1}$	E			35.497
$\sum T_g / \sum T_{0-1}$	C			119.504
$\sum T_g / \sum T_{0-1}$	C			0,9965
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C			119.084
delta ($\sum T_g - \sum T_{max}$)	C			-
Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR				
Riclassifica TV_g	E			88.381
Riclassifica TF_g	E			30.703
Attività esterne Ciclo integrato RU				
	G			-
Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 (NON COMPILABILE)				
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2018 (come determinati nell'ambito del PEF 2020)	C	-	-	-
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2019	C	-	-	-
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	-	-	-
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	-	-	-
Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/IR (relativa a RCND _{TV})	C	-	-	-
Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU)	C	-	-	-

Legenda celle

compilazione libera
non compilabile
celle contenenti formule
celle contenenti formule/totali

DICHIARAZIONE DI VERIDICITÀ

DELIBERAZIONI DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE 443/2019/R/RIF

IL SOTTOSCRITTO DAPIAGGI MARCO PIETRO

NATO A STRADELLA (PV)

IL 25/06/1965

RESIDENTE IN CODEVILLA (PV)

VIA MARIA MADDALENA ROSSI N. 4

IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DEL COMUNE DI CODEVILLA

AVENTE SEDE LEGALE IN CODEVILLA VIA UMBERTO I N. 15

CODICE FISCALE 00409680188 PARTITA IVA 00409680188

TELEFAX 0383 73782 TELEFONO 0383 373017

INDIRIZZO E-MAIL INFO@COMUNE.CODEVILLA.PV.IT

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D.P.R. N. 445/2000

DICHIARA

- CHE I DATI, LE INFORMAZIONI E LA DOCUMENTAZIONE TRASMESSI IN DATA 09/06/2021, RILEVANTI AI FINI TARIFFARI SONO COMPLETI E VERITIERI;
- CHE LE INFORMAZIONI E I DATI DI NATURA PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA TRASMESSI TROVANO CORRISPONDENZA NEI VALORI CONTENUTI NELLE FONTI CONTABILI OBBLIGATORIE, TENUTE AI SENSI DI LEGGE, DEL GESTORE DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI O DEI SINGOLI SERVIZI CHE LO COMPONGONO;
- CHE IL TITOLO AUTORIZZATORIO SULLA BASE DEL QUALE SI STA ATTUALMENTE FORNENDO IL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI O DEI SINGOLI SERVIZI CHE LO COMPONGONO:

☒ È CONFORME ALLA NORMATIVA VIGENTE

☐ NON È CONFORME ALLA NORMATIVA VIGENTE:

DATA, 9 GIUGNO 2021

IL SINDACO
(Dott. Marco Dapiaggi)



PEF 2021 - MTR ARERA

Relazione

Comune di Codevilla
in qualità di Ente territorialmente competente

4. Valutazione dell'Ente territorialmente competente

Introduzione

La presente relazione è redatta in attuazione dell'Articolo 6.3 della Delibera 443/2019/R/Rif, emanata in data 31 ottobre 2019 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente e rappresenta il documento necessario alla validazione dei piani finanziari ricevuti dai gestori del servizio, consistente nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari all'elaborazione del piano economico finanziario.

L'articolo 3.4 della delibera 57/2020/Rif, emanata in data 3 marzo 2020 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente recita che *“In caso di inerzia del gestore, l'Ente territorialmente competente provvede alla predisposizione del piano economico finanziario sulla base degli elementi conoscitivi a disposizione, ivi compresi i valori dei fabbisogni standard o il dato del costo medio di settore come risultante dall'ultimo Rapporto dell'ISPRA, e in un'ottica di tutela degli utenti. Sono comunque esclusi incrementi dei corrispettivi e adeguamenti degli stessi all'inflazione. ”*

In caso di inerzia da parte del Gestore nella trasmissione dei piani finanziari l'articolo 7 della Delibera 443/2019/R/Rif prevede inoltre che l'Ente territorialmente competente, che abbia provveduto a richiederne i dati, ne dia comunicazione all'autorità “Arera”, informando contestualmente il gestore.

L'articolazione del servizio

L'articolo 1 dell'Allegato A alla Delibera 443/2019 definisce il servizio integrato di gestione come il “complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti urbani, (indipendentemente dalla classificazione che assumono durante il loro percorso) vale a dire: l'attività di raccolta e trasporto; l'attività di trattamento e smaltimento dei RU; l'attività di trattamento e recupero; l'attività di spazzamento e lavaggio strade, nonché l'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti” e le attività esterne al ciclo integrato dei RU come le “attività che, anche qualora siano state incluse nella concessione di affidamento del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti, ai sensi della normativa vigente, non possono essere incluse nel perimetro sottoposto a regolazione dell'Autorità; a titolo esemplificativo ma non esaustivo, comprendono in particolare: raccolta, trasporto e smaltimento amianto da utenze domestiche; derattizzazione; disinfestazione zanzare;

spazzamento e sgombero della neve; cancellazione scritte vandaliche; defissione di manifesti abusivi; gestione dei servizi igienici pubblici; gestione del verde pubblico; manutenzione delle fontane”.

Il Servizio, sul territorio del Comune di Codevilla, è erogato con le seguenti modalità:

- Dal Comune, la gestione delle tariffe, della banca dati inerenti alle utenze e al recupero degli incassi;
- Dalla società ASM VOGHERA s.p.a., via Pozzoni 2 - 27058 VOGHERA (PV) - Partita iva: 01429910183 e Codice fiscale: 01429910183, l'attività di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti;

Attività di validazione svolta

La Società ASM Voghera S.p.a. ha trasmesso il piano economico finanziario relativo all'anno 2021, composto dalle appendici di cui all'articolo 18,3 dell'allegato A alla Delibera 443/2019:

- la tabella riepilogativa dei costi, di cui all'appendice 1;
- una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti, di cui all'appendice 2;
- la dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge, di cui all'appendice 3;

I dati trasmessi sono stati valutati considerandone:

- la coerenza rispetto ai dati contabili del gestore;
- il rispetto della metodologia prevista dalla nuova metodologia deliberata da Arera;
- il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore;

Le verifiche eseguite hanno permesso di accertare che il piano economico finanziario trasmesso società ASM VOGHERA s.p.a. seppur predisposto con l'intento di perseguire gli obiettivi di cui alla Delibera 443/2019/R/Rif emanata in data 31 ottobre 2019 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, non sia idoneo a tal fine.

La relazione prodotta, ai sensi dell'articolo 18,3 dell'allegato A alla Delibera 443/2019, non permette di eseguire un raccordo con i dati contabili del gestore dopo averne delimitato il perimetro del servizio, dopo avere escluso i costi da considerarsi non di competenza al perimetro di gestione del servizio, di comprenderne la metodologia, e i driver utilizzati per la ripartizione dei costi sui diversi Comuni serviti sono privi di un collegamento diretto con i servizi prestati ai singoli Comuni.

L'utilizzo di un unico driver per la ripartizione dei costi tra i Comuni *“Quantità di rifiuti raccolte per Comune”*, senza alcun riferimento alla frequenza della raccolta, ai chilometri percorsi, alla tipologia di rifiuto o al personale impiegato, semplificando eccessivamente il metodo di rendicontazione rende di fatto non utilizzabile il lavoro per le finalità in oggetto.

Ai sensi dell'articolo 3.4 della delibera 47/2020/R/Rif di Arera, i costi relativi alla Società ASM VOGHERA s.p.a. saranno desunti da fonti contabili certe relative all'anno 2019. La ripartizione dei costi tra la componente dei costi fissi, e la componente dei costi variabili, in mancanza di una conoscenza diretta del servizio prestato, sarà eseguita applicando le percentuali di ripartizione già rendicontate dall'operatore nell'anno 2020. I costi elaborati non saranno incrementati in funzione degli indici deflattivi. Il Comune provvederà a segnalare la problematica riscontrata ad Arera e al Gestore stesso.

Il piano economico finanziario predisposto dal Comune è stato reputato idoneo a perseguire gli obiettivi di cui alla Delibera 443/2019/R/Rif emanata in data 31 ottobre 2019 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente.

I costi di competenza dell'operatore ASM VOGHERA s.p.a.

Ai sensi dell'articolo 3.4 della delibera 47/2020/R/Rif di Arera, i costi relativi alla Società Voghera S.p.a. sono stati desunti da fonti contabili certe relative all'anno 2019.

	Importo Euro	Quota %	Voce Pef
Costi totali	93.828	100,00%	
Costi variabili	75.719	80,70%	CRT
Costi fissi	18.109	19,30%	CGG

La ripartizione dei costi elaborati tra la componente dei costi fissi e la componente dei costi variabili è stata eseguita applicando le percentuali di ripartizione rendicontate dall'operatore nell'anno 2020.

Il piano economico finanziario predisposto dal Comune in qualità di gestore del servizio è stato reputato idoneo a perseguire gli obiettivi di cui alla Delibera 443/2019/R/Rif emanata in data 31 ottobre 2019 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente.

Il costo medio di settore

il costo medio di settore come risultante dall'ultimo Rapporto dell'ISPRA è pari a 20,97 Eurocent/kg;

Il coefficiente di gradualità

La determinazione dei conguagli relativi alle annualità 2018 e 2019 da applicarsi alle annualità 2020 e 2021, viene graduata applicando il coefficiente di gradualità $(1+Y)$ e il suo calcolo è definito dall'articolo 16 dell'Allegato A della delibera 443/2019/R/Rif di Arera.

$$Y = \gamma_1 + \gamma_2 + \gamma_3$$

dove:

- γ_1 , è valorizzato tenendo conto della valutazione del rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere;

- γ_2 . è quantificato considerando l'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo;
- γ_3 . è determinato sulla base delle risultanze di indagini di soddisfazione degli utenti del servizio, svolte in modo indipendente, o con riferimento al grado di rispetto della Carta dei servizi.

In ciascun anno = {2020,2021}, il coefficiente di gradualità $(1 + \gamma)$ è calcolato sulla base del confronto tra costo unitario effettivo (a-2) e il *Benchmark* di riferimento pari al fabbisogno standard di cui all'articolo 1, comma 653, della legge n. 147/2013 o il costo medio di settore come risultante dall'ultimo Rapporto dell'ISPRA.

Il Comune si trova ad avere un Benchmark di riferimento inferiore ai costi effettivi rilevati e l'indice di riferimento deve essere calcolato come previsto dal comma 5 dell'articolo 16. La graduazione dell'indice deve essere fatta in funzione dell'indice di qualità del servizio e, in assenza di rilevazioni puntuali di queste grandezze, si è optato per l'utilizzo di valori minimi previsti nel caso in cui il $RC_{tva} + RC_{tfa}$ sia ≥ 0

$$Y = -0,45 - 0,3 - 0,15 = -0,9$$

Il coefficiente r

Il coefficiente r rappresenta il numero di rate per il recupero della componente a conguaglio e viene determinato dall'Ente territorialmente competente con un massimo di 4 rate. Il Comune ha optato per recuperare detta somma in 1 rata.

Numero di rate per il conguaglio della differenza tra i costi 2019 e i costi da PEF 2020 – Deroga ex. Art. 107 c.5 d.l. 18/2020.

Il Comune ha optato per recuperare detta somma in 1 rata.

Il fattore di sharing β e il coefficiente Omega ω_a

β è Il fattore di sharing dei proventi e può assumere un valore compreso tra 0,3 e 0,6. e il suo calcolo è definito dall'articolo 15.7 dell'Allegato A della delibera 443/2019/R/Rif di Arera.

La mancata rendicontazione da parte degli operatori coinvolti dei dati richiesti non ne ha permesso la determinazione.

il coefficiente W_a deve essere stimato dal Comune tra i valori 0,1 e 0,4 (Articolo 2,2 dell'allegato A della delibera 443/2019 Arera), la mancata rendicontazione da parte degli operatori coinvolti dei dati richiesti ne ha reso inutile la stima.

Coefficiente di recupero di produttività

Il coefficiente di recupero della produttività è stato fissato nello 0,1%

Il rispetto del vincolo di crescita dei costi variabili

L'articolo 3 dell'allegato A, della Delibera 443/2019/R/Rif, definisce le modalità di riclassificazione dei costi variabili finalizzata al rispetto del vincolo di crescita/variazione degli stessi. I costi variabili devono rispettare il seguente limite:

2020	2021	Variazione	Valore di controllo	Massimo consentito	Esito
84.007	88.381	5,21%	1,05	$0,8 < e < 1,2$	Valido

Il rispetto del vincolo di crescita complessivo

Il totale delle entrate tariffarie di riferimento di cui al comma 2.1 dell'allegato A, della Delibera 443/2019/R/Rif deve rispettare il limite di variazione annuale fissato dal successivo articolo 4.

Costi 2020	Inflazione	Recupero produttività	Variazioni servizi erogati	Variazione perimetro gestione	Costi massimi ammissibili	Costi 2021
119.504	1,70%	-0,10%	0,00%	0,00%	121.416	119.084

Conclusioni

I costi di cui alla Delibera 443/2019/R/Rif, emanata in data 31 ottobre 2019 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente sono così determinati:

Costi fissi	Costi variabili	Costi totali
30.703	88.381	119.084

Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assumerà le pertinenti determinazioni, anche alla luce delle evidenze di cui alla presente relazione e provvederà a trasmettere all'Autorità la documentazione dovuta.

PEF 2021 - MTR ARERA

Relazione al PEF

Appendice 2

Comune di Codeville

in qualità di gestore del servizio

Gestione della tariffa e del rapporto con gli utenti

1 Premessa

La presente relazione di accompagnamento al Piano finanziario è redatta in ottemperanza all'art. 18 comma 3 della Delibera 443/2019/R/Rif, emanata in data 31 ottobre 2019 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente e rappresenta il documento necessario alla verifica dei criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica relativa ai costi del servizio sostenuti dal gestore e i valori desumibili dalla documentazione contabile.

I soggetti gestori delle attività incluse nel perimetro gestionale, comprendente le attività di raccolta e trasporto, spazzamento e lavaggio, trattamento e smaltimento, trattamento e recupero, gestione della tariffa e del rapporto con gli utenti, in aggiunta alla relazione oggetto del presente documento, sono altresì tenuti ad inviare una descrizione che comprenda i contenuti minimi del PEF elencati all'art. 18 comma 2 dell'Allegato, una tabella che riporti i costi sostenuti per il servizio erogato (secondo lo schema fornito all'Appendice 1) ed una dichiarazione di veridicità (secondo lo schema dell'Appendice 3) sottoscritta dal legale rappresentante.

2. Perimetro della gestione e servizi forniti

L'articolo 1 dell'Allegato A alla Delibera 443/2019 definisce il servizio integrato di gestione come il "complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti urbani, (indipendentemente dalla classificazione che assumono durante il loro percorso) vale a dire: l'attività di raccolta e trasporto; l'attività di trattamento e smaltimento dei RU; l'attività di trattamento e recupero; l'attività di spazzamento e lavaggio strade, nonché l'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti" e le attività esterne al ciclo integrato dei RU come le "attività che, anche qualora siano state incluse nella concessione di affidamento del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti, ai sensi della normativa vigente, non possono essere incluse nel perimetro sottoposto a regolazione dell'Autorità; a titolo esemplificativo ma non esaustivo, comprendono in particolare: raccolta, trasporto e smaltimento amianto da utenze domestiche; derattizzazione; disinfestazione zanzare; spazzamento e sgombero della neve; cancellazione scritte vandaliche; defissione di manifesti abusivi; gestione dei servizi igienici pubblici; gestione del verde pubblico; manutenzione delle fontane".

I costi sostenuti per le attività esterne al perimetro gestionale possono essere ammessi a copertura tariffaria nell'anno 2021 solo laddove fossero presenti anche all'interno dei Piani

Finanziari precedenti, come riportato nella premessa della Delibera 443. In tal caso è opportuno dare separata evidenza degli oneri riconducibili a tali attività all'interno degli avvisi di pagamento (Del. 443, art. 5, comma 3).

2.1 Servizi erogati dal Comune e le voci di costo rendicontate

Il Comune svolge l'attività di:

- gestione della banca dati delle utenze;
- invio degli avvisi di pagamento, accertamento dell'evasione tributaria, riscossione;
- gestione dei rapporti con gli utenti anche mediante sportelli dedicati e supporto telefonico;
- gestione reclami, dei crediti e del contenzioso;
- segnalazione rifiuti abbandonati e organizzazione recupero;
- promozione di campagne ambientali di cui al comma 9.2, lett. A del MTR;

2.2 Attività esterne al perimetro gestionale

Il Comune non evidenzia alcuna attività esterna al perimetro gestionale, così come definita dalla Deliberazione 443/2019, i costi rendicontati attengono esclusivamente ad attività rientranti all'interno del perimetro gestionale del servizio.

2.3 Criteri per la ricostruzione dei dati di costo

Per quanto concerne i criteri generali di ricostruzione dei dati dei costi ammessi a riconoscimento tariffario per l'anno 2021 in base alle prescrizioni contenute nel MTR ARERA occorre considerare quanto segue:

- la base di partenza dei dati è costituita dai costi effettivi rilevati nell'anno di riferimento 2019 (a-2) come risultanti da fonti contabili obbligatorie (art. 6.2 – All. A Del. 443/2019/R/rif);
- ai fini dell'aggiornamento dei costi, il comma 6.5, così come aggiornato dalla deliberazione Arera n. 493/2020 del 24/11/2020 recita “il tasso di inflazione relativo

all'anno *a*, inteso come variazione percentuale della media calcolata su 12 mesi dell'indice mensile ISTAT per le Famiglie di Operai ed Impiegati (FOI esclusi i tabacchi) nei mesi da luglio dell'anno (*a-1*) rispetto a giugno dell'anno successivo, per le annualità 2019 e 2020, è pari a 2019 = 0,90% e a 2020 = 1,10%, per l'annualità 2021, il citato tasso d'inflazione è pari a 2021 = 0,1%”.

- i costi riconosciuti comprendono tutte le voci di natura ricorrente sostenute nell'esercizio (*a-2*), al netto dei costi attribuibili alle attività capitalizzate e delle poste rettificative (art. 6.3 – All. A Del. 443/2019/R/rif);

- ai costi determinati come ai punti precedenti è possibile aggiungere componenti di costo di natura previsionale, nel caso in cui si verificano congiuntamente le seguenti condizioni:

- sia possibile identificare puntualmente la corrispondenza tra il target di miglioramento da conseguire e le citate componenti;
- la valorizzazione delle medesime possa essere effettuata sulla base di dati oggettivi, verificabili e ispirati all'efficienza dei costi, tenuto conto dei potenziali effetti di scala (art. 8 – All. A Del. 443/2019/R/rif).

3.1 Dati tecnici

Nei paragrafi successivi verranno illustrate eventuali variazioni di costo, con relative motivazioni, che il Comune sosterrà nell'anno 2021 rispetto all'anno 2019 connesse alle modifiche del perimetro gestionale e alle variazioni nella qualità del servizio erogato.

L'indicazione delle variazioni connesse al perimetro gestionale e alla qualità del servizio permetteranno all'Ente Territorialmente Competente una corretta rivalutazione dei coefficienti PG e QL (art. 4, comma 4 del MTR).

3.1.1 Perimetro gestionale

La variazione di costo connessa alle modifiche del perimetro gestionale riguarda nello specifico l'introduzione di nuovi servizi nell'anno 2021 rispetto a quelli erogati nell'anno 2019. Il Comune non prevede alcuna variazione di costo connessa con l'introduzione di nuovi servizi.

3.1.2 Qualità del servizio

La variazione di costo connessa alle modifiche nella qualità del servizio fornito riguarda nello specifico il miglioramento delle prestazioni erogate nell'anno 2021 rispetto all'anno 2019. Il Comune non prevede alcuna variazione di costo connessa con il miglioramento dei servizi forniti.

3.1.3 Fonti di finanziamento

Il servizio viene fornito alle utenze a fronte del pagamento di una tariffa determinata ai sensi dell'art. 1, commi 650 e ss., della Legge 27 dicembre 2013, n. 147. L'entrata ha natura tributaria ed è l'unica fonte di finanziamento del servizio unitamente ai contributi previsti dalla normativa vigente.

3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento

Nei paragrafi successivi verranno descritte le informazioni e i dati indicati della Appendice 1 del Pef di competenza del Comune, ai fini della determinazione dei costi del servizio ammessi a copertura tariffaria.

La determinazione del piano tariffario 2021 del Comune ha preso a riferimento, quale dato certo, verificabile e desumibile da fonti contabili obbligatorie, le risultanze del conto economico 2019.

3.2.1 Dati di conto economico

Le risorse umane impiegate sono state valorizzate nei successivi prospetti, per ognuna di queste è stato ricercato il costo annuo e imputato per la sola quota di tempo dedicata al servizio analizzato rispetto al totale dell'orario lavorativo:

CSL, I costi delle attività di spazzamento e di lavaggio

I costi di competenza sono stati valorizzati come da tabella:

Ruolo	Costo annuo	Fonte	Percentuale lavoro su totale	Costo imputato
Operaio comunale	23.891	Scheda storica 2019	40,00%	9.556
Totale 2019				9.556
Rivalutazione art. 6.5				9.671

CARC, I costi operativi di gestione delle tariffe

I costi di competenza sono stati valorizzati come da tabella:

Ruolo	Costo annuo	Fonte	Percentuale lavoro su totale	Costo imputato
Personale ufficio tributi	33.732	Scheda storica 2019	30,00%	10.119
Totale 2019				10.119
Rivalutazione art. 6.5				10.241

CCD sono i costi relativi ai crediti inesigibili

Il conteggio è stato eseguito calcolando la differenza del valore del fondo crediti di dubbia esigibilità tra gli anni 2018 e 2019, riproporzionato al 100%. I costi sono stati imputati per una quota pari al 30%. Del FCDE è stata considerata la sola quota riferita alla TARI.

Valore fondo 100% 2018	Valore fondo 100% 2019	Differenza 80%
104.978	91.884	-3.928

Oneri relativi all'IVA indetraibile

Alla voce oneri relativi all'IVA indetraibile sono stati imputati i soli costi relativi al gestore della raccolta e trasporto dei rifiuti.

Gestore	Imponibile	IVA indetraibile	Costi variabili	Costo fissi
ASM Voghera SPA	93.828	9.383	7.812	1.571
Totale 2019			7.812	1.571
Rivalutazione art. 6.5			7.906	1.590

Il costo riferito alla Società A.S.M. Voghera s.p.a. è stato ripartito tra i costi variabili e i costi fissi mantenendo lo schema di ripartizione previsto dal gestore con il pef 2021, il 83,26 % è stato imputato ai costi variabili e la restante quota ai costi fissi.

3.2.2 Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali e /o energia

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR

La gestione della vendita di materiali ed energia è stata delegata al gestore del servizio di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti.

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – AR CONAI

I contributi alla raccolta derivanti dagli accordi Anci – Conai sono stati delegati al gestore del servizio.

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020

A questa voce sono state imputate le entrate, rilevate dal bilancio consuntivo 2019, a fronte del contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07, per un importo pari a 120,74.

3.2.3 Dati relativi ai costi di capitale

Nessun voce inerente ammortamenti, accantonamenti, remunerazione del capitale investito e delle immobilizzazioni viene rendicontata dal Comune.

3.3- RCTF calcolo della componente di conguaglio

L'articolo 15.1 prevede che I costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per gli anni 2018 e 2019 per il servizio integrato di gestione dei RU sono determinati a partire da quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento, vale a dire l'anno 2017, come risultanti da fonti contabili obbligatorie sulla base di quanto stabilito ai commi 6.3 e 6.4.

Ai fini della determinazione dei costi efficienti di esercizio e di investimento per ciascun anno (a-2), ossia 2018 e 2019, i costi relativi all'anno di riferimento sono aggiornati sulla base della media dell'indice mensile ISTAT per le Famiglie di Operai ed Impiegati (FOI esclusi i tabacchi), calcolata rispettivamente con riferimento ai 12 mesi da luglio 2017 a giugno 2018 e da luglio 2018 a giugno 2019. Tale media è rispettivamente pari a 2018 = 0,70% e a 2019 = 0,90%.

CARC. I costi operativi di gestione delle tariffe

I costi di competenza sono stati valorizzati come da tabella:

Ruolo	Costo annuo	Fonte	Percentuale lavoro su totale	Costo imputato
Personale uff tributi	31.822	Consuntivo 2017	50,00%	15.911
Totale 2017				15.911
Rivalutazione art 15.2				16.166

Oneri relativi all'IVA indetraibile

I costi di competenza sono stati valorizzati come da tabella:

Gestore	Imponibile	IVA indetraibile	Costi variabili	Costo fissi
ASM Voghera SPA	103.710	10.371	8.369	2.002
Totale 2017			8.369	2.002
Rivalutazione art 15.2			8.503	2.034

Il costo riferito alla Società A.S.M. Voghera s.p.a. è stato ripartito tra i costi variabili e i costi fissi mantenendo lo schema di ripartizione previsto dal gestore con il pef 2020.

Componente a conguaglio

	Totale 2019 Arera	Totale 2019 metodo old	Conguaglio 2019
Costi fissi	18.199	17.515	684
Costi variabili	8.503	7.812	691
	26.703	25.327	1.376

Conclusioni

La presente relazione è stata redatta come da indicazioni contenute nell'appendice 2 dell'allegato A alla Deliberazione ARERA 443/2019/R/Rif. I costi sopra esposti fanno riferimento a quelli desunti da fonti contabili obbligatorie, come previsto dall'Autorità: per l'inserimento degli stessi all'interno dell'appendice 1 che, insieme alla presente, dovrà essere validata dal Comune in qualità di Ente Territorialmente Competente.

Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assumerà le pertinenti determinazioni, anche alla luce delle evidenze di cui alla presente relazione e provvederà a trasmettere all'Autorità la documentazione necessaria.

Per quanto riguarda le informazioni contenute nella presente relazione e quelle di cui all'appendice 1, il Comune in qualità di gestore trasmette altresì la dichiarazione di veridicità dei dati, predisposta secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 3 del MTR.

veridicità dei dati, predisposta secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 3 del MTR.

Atto di validazione PEF 2021 del Comune di Codevilla (PV)

La Sottoscritta Geom.Giroladini Danila n.Bobbio il 18-9-1966 iscritta al Collegio dei Geometri della Provincia di Piacenza al n.1371 , incaricata dal Comune di Codevilla , con determina del R.le dei Servizi o finanziario n° 56 del 11-06-2021

Premesso che l'Autorità di regolazione dell'energia e dell'ambiente (ARERA) ha definito il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, fissando altresì gli obblighi di trasparenza verso gli utenti.

Il nuovo metodo tariffario, contenuto nella deliberazione 443/19, ha l'obiettivo di incentivare il miglioramento dei servizi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, omogeneizzare le condizioni nel Paese, garantire trasparenza delle informazioni agli utenti.

Le nuove regole definiscono i corrispettivi TARI da applicare agli utenti nel 2020-2021, i criteri per i costi riconosciuti nel biennio in corso 2018-2019 e gli obblighi di comunicazione, per uno sviluppo strutturato di un settore che parte da condizioni molto diversificate nel Paese, sia a livello industriale che di governance territoriale.

Le variazioni tariffarie dovranno essere giustificate in presenza di miglioramenti di qualità del servizio o per l'attivazione di servizi aggiuntivi per i cittadini, contemplando sempre la sostenibilità sociale delle tariffe e la sostenibilità ambientale del ciclo industriale, nel rispetto degli equilibri della finanza pubblica locale.

Considerato che I gestori dovranno attivare tutti gli strumenti necessari per rendere accessibili e comprensibili i documenti e le informazioni agli utenti, come la Carta della qualità del servizio o i documenti di riscossione della tariffa.

Il nuovo metodo - che prevede limiti tariffari e quattro diversi schemi adottabili dagli enti locali e dai gestori in relazione agli obiettivi di miglioramento del servizio - regola, in particolare, queste fasi: spazzamento e lavaggio strade, raccolta e trasporto, trattamento e recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, gestione tariffe e rapporti con gli utenti.

Alle REGIONI competono, tra l'altro, la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento dei Piani regionali di gestione dei rifiuti e la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani.

Il CONSIGLIO COMUNALE deve assumere le pertinenti determinazioni, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, relative alle tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed adottato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.

Gli ENTI LOCALI deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

Il totale delle entrate tariffarie di riferimento (TARI 2020-2021) è dato da somma delle entrate a copertura dei costi fissi e dei costi variabili riconosciuto dall'Autorità in continuità con il DPR n. 158/99 e determinato secondo criteri di efficienza, nonché di trasparenza e omogeneità, procedendo ad una riclassificazione degli oneri riconducibili alle singole attività del ciclo integrato che comprende: spazzamento e lavaggio strade, raccolta e trasporto rifiuti urbani, gestione tariffe e rapporti con gli utenti, trattamento e recupero dei rifiuti urbani, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani.

Considerato che

La Legge 19 dicembre 2019, n. 157

«Art. 57-bis (Disciplina della TARI. Coefficienti e termini per la deliberazione piano economico finanziario e delle tariffe. Introduzione del bonus sociale per i rifiuti e automatismo del bonus per energia elettrica, gas e servizio idrico). - 1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 652, terzo periodo, le parole: "per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205";

b) dopo il comma 683 e' inserito il seguente: "683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati".

L'art. 107 del DL 18/2020, in sede di conversione in Legge, ha modificato la scadenza di cui sopra, stabilendo che le tariffe della Tari tributo e Tari corrispettivo possano essere approvate entro il 31 luglio 2020. Il comma 5 dello medesimo DL, consente inoltre ai Comuni, in deroga all'art. 1, commi 654 e 683, della Legge 147/2012, di approvare le tariffe Tari e Tari corrispettivo del 2019 anche per il 2020, ed assicurare che entro il 31 dicembre 2020 i medesimi arrivino all'approvazione del PEF 2020.

La norma consente inoltre ai Comuni che avranno necessità di conguagliare le differenze di costo tra il 2019 e il 2020 di farlo nei successivi tre anni a partire dal 2021.

Considerato in particolare che

L'Articolo 6, comma 1-2, della citata deliberazione 443/2019 (Procedura di approvazione) stabilisce che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.

Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.

L'art. 6 commi 3 – 5 e 6 della citata deliberazione 443/2019, definisce inoltre che

6.3 Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.

6.5 L'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva.

6.6 Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

Tenuto conto che

La verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del PEF viene svolta dall'Ente Territorialmente Competente, o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.

Considerato che

L'art. 19 del MTR specifica che la verifica di cui sopra riguarda almeno:

- la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili
- il rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti;
- il rispetto dell'equilibrio economico – finanziario del gestore.

Spetta all'Ente territorialmente competente anche l'attività di verifica e validazione dei dati, trasmessi dal Comune di Codevilla per **l'anno 2021**

Tutto ciò premesso

in relazione al PEF nonché alla relativa documentazione, avendo anche verificato la congruenza dei dati forniti nel piano economico e finanziario con gli standard di servizio richiesti dal Comune; considerati i costi diretti sostenuti dal Comune riguardo le attività di spazzamento e gestione della TARI registrati nel bilancio dell'ente locale.

Visto

Lo schema di dichiarazione di veridicità;

Preso atto

Della relazione di veridicità rilasciata dal Sindaco del Comune il Sig. Marco Pietro Dapiaggi;

Considerato che

il sottoscritto , risulta in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili all'ordinamento italiano, soggetto terzo;

Acquisiti

Elementi probativi e sufficienti, nonché appropriati, su cui basare il giudizio.

Valida

Per quanto possa occorrere e in base alle disposizioni delle normative vigenti, il piano economico e finanziario, attestandone la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario stesso.

Il tecnico Incaricato

Geom.Giroladini Danila